Agenzia Entrate

Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risposta n. 211/2026

OGGETTO: Agevolazioni disabili. Acquisto auto cointestata

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante rappresenta che il figlio, fiscalmente a suo carico, è in condizioni di disabilità gravissima e, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuto "minore invalido al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti

quotidiani della vita (L.18/80) indennità di accompagnamento".

Fa presente che, considerata la gravità della disabilità del figlio, ha richiesto all'Inps che il verbale attestante l'accertamento dell'handicap fosse integrato con la dicitura "è invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da

pluriamputazioni (art. 30, co. 7 legge 388/2000)", al fine di usufruire anche dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.

L'Istante rappresenta che, nelle more dell'aggiornamento della documentazione, ha acquistato un'autovettura, provvedendo al pagamento con bonifico bancario dal proprio conto e con finanziamento a lui intestato, e che la società venditrice ha emesso fattura con IVA al 22 per cento.

L'autovettura è stata cointestata alla moglie, caregiver del figlio, anche lei fiscalmente a carico dell'Istante.

In riscontro alla richiesta di documentazione integrativa, l'Istante ha, altresì, specificato che la cointestazione dell'autovettura è avvenuta in fase di

immatricolazione del veicolo, e ha confermato che l'Inps non ha rilasciato ulteriori verbali attestanti la condizione di invalidità del figlio disabile.

Tenuto conto che i benefici fiscali, previsti dall'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono stati riconosciuti dal 29 agosto 2024 (data di

presentazione della domanda di integrazione del verbale di invalidità), l'Istante ha chiesto alla società venditrice l'applicazione dell'IVA al 4 per cento e la

restituzione della differenza dell'IVA con l'emissione di una nota di variazione in diminuzione.

La concessionaria, richiamando la risoluzione n. 4/E del 17 gennaio 2007, ha ritenuto non accoglibile la richiesta.

Tutto ciò premesso, l'Istante chiede se sia possibile usufruire dell'aliquota IVA agevolata al 4 per cento e della detrazione IRPEF pari al 19 per cento per

l'acquisto dell'autoveicolo per il figlio, riconosciuto dall'Inps invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (ai sensi dell'articolo 30, comma 7, della citata legge n. 388 del 2000), nell'ipotesi in cui l'autoveicolo sia stato acquistato unicamente dall'Istante, che ha il minore fiscalmente a carico, ma sia cointestato alla moglie, anch'essa fiscalmente a carico dell'Istante.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante sostiene che la decisione della concessionaria si fonda su una errata interpretazione e applicazione della citata risoluzione n. 4/E del 2007, che - nell'ipotesi di genitori del soggetto disabile in regime di comunione dei beni - ha escluso i benefici fiscali, essendo stato il veicolo intestato esclusivamente alla moglie che, insieme al figlio, è fiscalmente a carico del marito. Secondo l'Istante, in tale fattispecie, mancherebbe il presupposto di applicazione della normativa agevolativa in parola, ossia l'intestazione della vettura in capo al genitore che ha fiscalmente a carico il disabile. Ciò considerato, l'Istante ritiene che il caso prospettato debba essere risolto con il "riconoscimento dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 4% e la possibilità di fruire della detrazione IRPEF al 19% per l'acquisto dell'autoveicolo anche in caso di cointestazione del medesimo in capo ai genitori di figlio con disabilità gravissima ex art. 3, co. 3 L. n. 104/1992, invalido civile al 100% e indennità di accompagnamento, qualora il figlio disabile risulti fiscalmente a carico, al 100%, del genitore cointestatario che ha effettuato l'acquisto e che richiede l'agevolazione".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, ha previsto l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta con riferimento alle cessioni e alle importazioni di veicoli adattati alle persone con disabilità in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche. Tale agevolazione, inizialmente prevista per le sole persone con disabilità munite di patente speciale, è stata estesa, dall'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai medesimi soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale e ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico. Con l'articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la predetta agevolazione IVA è stata trasfusa nel numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificata da ultimo dall'articolo 53-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che prevede l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento per le «cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico (...); autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel

o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico». Il predetto articolo 8 della legge n. 449 del 1997 è intervenuto anche nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), inserendo nell'articolo 13-bis (poi rinumerato articolo 15), al comma 1, lett. c), al fine di attribuire la detrazione IRPEF del 19 per cento delle spese sostenute, nel limite massimo di spesa di 18.075,99 euro, per l'acquisto dei suddetti mezzi di locomozione per le persone con disabilità di cui al citato articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione è determinata sul predetto limite di spesa con riferimento all'acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto). L'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha esteso tale agevolazione ai sordi e ai non vedenti. L'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari, sia ai fini IVA sia ai fini IRPEF, inserendo tra questi anche i soggetti con disabilità psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo. Con riferimento ai soggetti ai quali spettano le agevolazioni in esame, occorre evidenziare che il citato articolo 8, comma 2, della legge n. 449 del 1997 prevede che «per i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico». Il medesimo articolo 8, al comma 3, prevede altresì che «le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97 (ossia, l'agevolazione IVA), si applicano anche alle cessioni [...] di autoveicoli

[...] effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico». Le richiamate disposizioni, riferendosi rispettivamente al "possessore di reddito" o ai "familiari" dei quali la persona con disabilità risulti fiscalmente a carico, consentono l'accesso ai benefici fiscali al ricorrere congiuntamente dei seguenti presupposti: - che la cessione del veicolo venga effettuata nei confronti della persona con disabilità o del familiare del quale quest'ultimo risulti fiscalmente a carico; - che il veicolo sia intestato ai medesimi soggetti. Ciò risulta, peraltro, confermato, da ultimo, anche dalla circolare 19 giugno 2023, n. 14, laddove viene chiarito che per "avere diritto alla detrazione è necessario che l'acquisto del veicolo e l'intestazione al PRA siano, in alternativa, a nome del disabile o del familiare di cui è a carico fiscalmente". Ciò premesso, nel caso oggetto di interpello, il veicolo: - è stato acquistato dal padre della persona con disabilità, del quale quest'ultimo risulta fiscalmente a carico (come documenta anche la fattura di vendita prodotta); - è stato intestato "anche" alla madre del soggetto con disabilità, anch'essa a carico del marito/padre. Al riguardo, si ritiene che la circostanza che il veicolo intestato all'Istante, che ha a carico la persona con disabilità sia intestato "anche" alla madre, a sua volta fiscalmente a carico dell'Istante medesimo, consenta a quest'ultimo di beneficiare delle agevolazioni IVA e IRPEF in commento. Ciò in quanto, nel caso in esame, ricorrono congiuntamente i presupposti sopra richiamati, ovvero che il veicolo è stato acquistato ed è intestato al familiare che ha fiscalmente a carico la persona con disabilità, a nulla rilevando, nello specifico, la circostanza che il veicolo medesimo sia intestato "anche" all'altro genitore fiscalmente a carico del primo. Per completezza, si rappresenta che - come correttamente rileva l'Istante - i chiarimenti resi con la risoluzione n. 4/E del 2007 non risultano applicabili al caso di specie, dal momento che si riferiscono

alla diversa ipotesi in cui il veicolo è stato acquistato da un soggetto che non è né la persona con disabilità né il familiare che lo ha fiscalmente a carico. In sostanza, in tale circostanza, il veicolo non è stato acquistato da un soggetto legittimato a fruire dei benefici fiscali in argomento mancando i presupposti sopra richiamati. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell'istanza.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)